

Repertorio numero 5628 - 4555

VERBALE

di assemblea della società cooperativa "NANA' SOCIETA' COOPERATIVA" con sede in Torino

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciotto, addì primo febbraio in Torino e nel mio studio al piano terreno in via Giacinto Collegno 12/D

Avanti a me dottor Francesco TERRONE, Notaio in Torino ed iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Torino e Pinerolo

E' personalmente comparsa la signora:

- FAVA Maria Jose', nata a Torino il 23 gennaio 1974, residente a Torino via Oropa n. 102, codice fiscale FVA MJS 74A63 L219D

cittadina italiana, della cui identità personale, qualifica e poteri io Notaio sono certo,

la quale nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione dichiara che l'assemblea della società cooperativa "NANA' SOCIETA' COOPERATIVA" altrimenti denominabile come "NANA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS", con sede legale in Torino via Marsigli n. 14, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Torino: 09349750019, iscritta all'Albo società cooperative con il numero A173561 categoria cooperative sociali, con durata fissata fino al 31 dicembre 2066, è stata convocata ai sensi statuari in questi giorno, luogo ed alle ore 18,45 per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione delle modifiche dello statuto sociale in seguito alle

indicazioni del revisore del Ministero per lo Sviluppo Economico e per adeguamento alle normative di legge (Dlgs 3 luglio 2017 n.112)

2. Comunicazione verbale di revisione del 29-11-2017 -revisore dott.ssa Licciardi

3. Modifiche del Regolamento interno di cui all'art.6 della Legge 3.4.2001 n.142

4. Varie ed eventuali

Assume la presidenza a termini di statuto il Presidente del Consiglio di Amministrazione signora FAVA Maria Jose' la quale dato atto:

- che sono presenti in proprio e per delega numero dieci soci iscritti da più di 90 giorni nel libro dei soci, come da elenco che firmato ai sensi di legge e dispensatamene la lettura, allego al presente atto sotto la lettera A)

- che è presente il Consiglio di Amministrazione nella persona della stessa comparente quale Presidente, del signor Cascini Enzo quale Vice presidente e del signor TABBIA Marco quale consigliere

- che non esiste il Collegio Sindacale

- che tutti i soci si dichiarano pienamente informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno e disposti a trattare

- che nessuno dichiara di opporsi alla trattazione degli argomenti di cui sopra

- che quindi la presente assemblea è validamente costituita e può deliberare su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno, dichiara aperta la seduta e chiama me notaio a redigere il relativo verbale.

Il Presidente segnala all'assemblea che solo le deliberazioni relative al punto 1 dell'ordine del giorno, comportando variazione allo statuto, devono essere verbalizzate da Notaio, pertanto i punti 2,3 e 4 all'ordine del giorno verranno

trattati in assemblea ordinaria che si terrà subito dopo la chiusura.

Il Presidente passa quindi a trattare il primo punto all'ordine del giorno e riferisce all'assemblea che a seguito di verifiche da parte del Revisore del Ministero dello sviluppo Economico è emersa una non chiara previsione delle assegnazioni degli utili alle riserve legali e la mancanza nello statuto della previsione dei ristorni.

Il presidente fa inoltre presente che con l'approvazione del Decreto Legislativo numero 112/2017 occorre adeguare lo statuto alle disposizioni ivi previste con riferimento in particolare:

- all'esatta ragione sociale con la sostituzione della dizione "Impresa Sociale" all'acronimo "ONLUS" e pertanto propone all'assemblea di modificare la denominazione della società cooperativa da "NANA' SOCIETA' COOPERATIVA" altrimenti denominata come "NANA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS" a "Nana' società cooperativa sociale -Impresa Sociale" validamente identificabile in sigla con la denominazione "Nanà Cooperativa Sociale"

- agli articoli 23 e 29 dello statuto sociale non essendo più possibile affidare l'amministrazione ad un solo amministratore mentre è possibile affidare il controllo ad un unico sindaco.

Il Presidente fa ancora presente che occorre formulare più chiaramente gli scopi e l'oggetto sociale della società cooperativa per meglio adeguarli alle disposizioni del suddetto Decreto Legislativo 112/2017.

IL Presidente fa presente che l'organo amministrativo ha già fatto predisporre un nuovo testo dello statuto sociale con le integrazioni e le modifiche sopra proposte e di cui dà lettura sommaria.

Il Presidente apre la discussione ed invita l'assemblea ad assumere le deliberazioni relative.

Dopo esauriente discussione l'assemblea unanime, con voto palese secondo l'accertamento fatto dal Presidente, delibera di approvare le proposte del Presidente e quindi

delibera:

- di modificare la ragione sociale in "Nanà società cooperativa sociale -Impresa Sociale" validamente identificabile in sigla con la denominazione "Nanà Cooperativa Sociale.
- di approvare in toto il nuovo statuto sociale così come proposto e sommariamente letto dal Presidente.

Null'altro essendovi da deliberare la presente assemblea viene chiusa essendo le ore 19,10 (diciannove e dieci) ed il Presidente comunica che l'assemblea continuerà in seduta ordinaria per i punti 2, 3 e 4 dell'ordine del giorno.

Su richiesta della comparente allego al presente verbale sotto la lettera B), al fine della pubblicità, previe le vidimazioni di legge e dispensatamene la lettura lo statuto sociale aggiornato e sopra approvato.

Le spese del presente atto, relative e conseguenti sono a carico della società cooperativa.

Per la registrazione si chiedono le agevolazioni previste per le società cooperative a mutualità prevalente di cui agli articoli 2512 e seguenti del Codice Civile.

La comparente informata circa la finalità, la natura e le conseguenze del trattamento dei suoi dati personali consente, ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003, il trattamento dei suoi dati personali per le finalità della redazione

e della conservazione del presente atto.

Del che richiesto io Notaio ho redatto il presente verbale, in parte dattiloscritto da persona fida e per il resto scritto a mano da me su pagine intere cinque di fogli due che leggo alla comparente che lo approva e con me lo firma, in ogni foglio, ad ore 19,15 (diciannove e quindici).

In originale firmato: Maria Josè Fava - Francesco Terrone Notaio. Allegato B) all'atto 5628 - 4555 rogito Notaio Francesco Terrone

STATUTO

TITOLO I: COSTITUZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI

Art. 1 - costituzione

È costituita una società cooperativa sociale denominata: "Nanà società cooperativa sociale- Impresa Sociale" validamente identificabile in sigla con la denominazione "Nanà Cooperativa Sociale", per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 1, lettera a) , della legge 381/91. e all'art. 2 del D.LGS 3 luglio 2017 n. 112 .

La Cooperativa NANA' è emanazione dell'associazione di promozione sociale ACMOS.

Art. 2 - sede

La Cooperativa ha sede legale in Torino all'indirizzo risultante dall'iscrizione presso il competente Ufficio del Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111 ter delle disposizioni di attuazione del codice civile. Il trasferimento di sede all'interno dello stesso Comune potrà essere deciso dall'organo amministrativo e non comporterà modifica dello statuto.

Con delibera assunta in conformità alla legge ed allo statuto, potranno essere istituite sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie e rappresentanze anche in

altre località del territorio nazionale.

Art. 3 - durata

La Società ha durata fino al 31/12/2066 ma potrà essere prorogata, anche prima della suddetta scadenza, o sciolta anticipatamente con delibera dell'Assemblea dei soci.

Art. 4 - scopi ed oggetto

La cooperativa ha lo scopo di esercitare un'attività d'impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attuando in forma mutualistica e senza fini speculativi l'autogestione dell'impresa che ne è l'oggetto, dando continuità di occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali e adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle loro attività, così come definito nel D.Lgs. 112/2017 in materia di Impresa Sociale e dalla legge 8 novembre 1991 n. 381.

Conseguentemente, la cooperativa è considerata, indipendentemente dai requisiti di cui all'articolo 2513 del codice civile, cooperativa a mutualità prevalente (art. 111-septies disp. att. c.c.) relativamente a tale scopo.

Inoltre, lo scopo che i soci lavoratori della cooperativa intendono perseguire è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali, professionali, instaurando con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie e forme previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana.

Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento ai sensi dell'art. 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142

I rapporti mutualistici hanno pertanto ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte dei soci cooperatori nel settore corrispondente all'oggetto sociale della cooperativa, sulla base di previsioni del regolamento, che definiscono l'organizzazione del lavoro dei soci.

La Cooperativa ai sensi dell'art. 2511 del codice civile ha scopo mutualistico e, ai sensi dell'art. 2521, comma secondo, del codice civile, può svolgere la propria attività mutualistica anche con terzi non soci, avvalendosi quindi anche delle prestazioni lavorative di soggetti diversi dai soci.

La Cooperativa si avvale, nello svolgimento della propria attività prevalentemente delle prestazioni lavorative dei soci cooperatori.

Ai sensi dell'art. 2521 del codice civile i rapporti tra la società ed i soci sono disciplinati dal regolamento che determina i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra la società ed i soci.

In relazione a quanto sopra descritto la Cooperativa intende gestire stabilmente o temporaneamente, in conto proprio o per conto terzi, le seguenti attività:

1 - FORMAZIONE, EDUCAZIONE e DIVULGAZIONE

- promozione, progettazione, coordinamento e svolgimento di attività e servizi di istruzione, formazione, qualificazione, aggiornamento e/o perfezionamento professionale a favore dei soci e dipendenti e/o di terzi nei diversi settori delle attività sociali, economiche e produttive;
- erogazione di servizi per il lavoro verso persone fisiche o datori di lavoro,

soci e non, comprensivi di informazione, accoglienza, orientamento professionale, consulenza, accompagnamento al lavoro e più in genere connessi all'incontro di domanda e offerta di lavoro ai sensi e per gli effetti della normativa nazionale e regionale vigente;

- progettazione e gestione di attività di orientamento, formazione, sostegno all'inserimento lavorativo e alla ricollocazione professionale rivolte all'integrazione occupazionale delle fasce deboli, soci e non, e di soggetti disoccupati anche con il contributo della Unione Europea, degli Enti Pubblici e privati in genere e dei singoli.

- progettazione e gestione di interventi di carattere informativo, formativo e consulenziale volti al contrasto della dispersione scolastica e connessi all'obbligo formativo e al diritto - dovere di istruzione e formazione;

- svolgimento di attività educative e di sensibilizzazione sui temi legati al contrasto al fenomeno mafioso, al consumo critico e responsabile, all'economia solidale e alla salute, alla legalità e alla giustizia, nonché sui temi volti a rispondere ai bisogni della comunità locale.

- attività creative, artistiche e di intrattenimento, attività dei giornalisti indipendenti; progettazione, organizzazione e realizzazione di campagne di comunicazione, eventi, congressi, fiere, convegni, seminari realizzazione di supporti didattici o informativi quali brochure, guide illustrate, audiovisivi o prodotti multimediali; organizzazione di feste e cerimonie.

2 - ACCOGLIENZA

- servizi sociali di accoglienza, assistenza, aiuto, counseling, tutela dei diritti civili, delle persone in condizioni di svantaggio fisico, psichico, economico, sociale o familiare con particolare attenzione agli stranieri richiedenti asilo,

profughi, rifugiati e titolari di protezione sussidiaria o umanitaria;

- promozione di attività e campagne di aiuto alle persone svantaggiate e non abbienti colpite da tutte le forme di esclusione e discriminazione sociale;

3 - GESTIONE SOCIALE e SOCIAL HOUSING

- Amministrazione di condomini e gestione di beni immobili, amministrazione di immobili di edilizia residenziale sociale e solidale e gestione delle relazioni tra e con le persone che vi abitano: prestazione di servizi di comunità e di vicinato e servizi immobiliari, con gestione degli aspetti finanziari e amministrativi connessi;

- servizi di promozione sociale legati alla gestione di patrimonio immobiliare: erogazione di servizi di qualità, prevedendo il monitoraggio e la valutazione degli stessi e l'integrazione della dimensione economica con quella sociale.

- servizi di assistenza sociale non residenziale, servizi di asili nido; gestione di strutture artistiche e attività sportive.

4. COMMERCIO e RISTORAZIONE ETICI

- produzione, lavorazione, distribuzione, commercializzazione di manufatti in genere, anche di prodotti derivanti da attività lavorative dei partecipanti all'attività sociale, ottenuti in appositi centri di lavoro, sia a carattere artigianale che non, in una prospettiva di sostenibilità ambientale e sociale, promuovendo in particolare i prodotti equi e solidali, quelli provenienti da imprese sociali, da percorsi di giustizia, a filiera corta, anche per favorire l'assunzione di responsabilità di chi consuma nei confronti della comunità cui appartiene;

- promozione e vendita di prodotti a valore aggiunto e in particolare

biologici, senza ogm e a chilometro zero

- conduzione di aziende agricole e forestali nonché coltivazioni ortofrutticole o florovivaistiche su terreni comunque acquisiti per affitto, acquisto, donazione, comprese le attività connesse di conservazione, trasformazione, confezionamento e commercializzazione dei prodotti;
- gestione di bar, mense, ostelli, punti di ristoro, case di vacanza, alberghi;
- gestione di gelaterie e pasticcerie con somministrazione
- gestione di bottiglierie ed enoteche con somministrazione
- organizzazione e fornitura di pasti preparati (catering, banqueting)
- produzione di prodotti alimentari attraverso gestione di gastronomie

Pertanto, come da art. 2 D.Lgs. 112/2017, l'attività potrà avere comunque ad oggetto:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, ed interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, e di cui alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) interventi e prestazioni sanitarie;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle

condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

g) formazione universitaria e post-universitaria;

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato, e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della povertà educativa;

m) servizi strumentali alle imprese sociali o ad altri enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da imprese sociali o da altri enti del Terzo settore;

n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;

o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di

promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato, e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;

p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone svantaggiate;

q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, e successive modificazioni nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

s) microcredito, ai sensi dell'articolo 111 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni;

t) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;

u) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

v) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata,

ed inoltre qualunque altra attività d'impresa, indipendentemente dal suo oggetto, nella quale siano occupati:

- lavoratori molto svantaggiati ai sensi dell'articolo 2, numero 99), del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, e successive modificazioni;

- persone svantaggiate o con disabilità ai sensi dell'articolo 112, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni, nonché persone beneficiarie di protezione internazionale ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, e successive modificazioni, e persone senza fissa dimora iscritte nel registro di cui all'articolo 2, quarto comma, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, le quali versino in una condizione di povertà tale da non poter reperire e mantenere un'abitazione in autonomia.

La Cooperativa infine, per il conseguimento dello scopo sociale, potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e/o comunque direttamente o indirettamente attinenti ai medesimi nonché tra l'altro e solo per indicazione esemplificativa e non limitativa:

1) assumere interessenze e partecipazioni, nelle forme consentite dalla legge, in imprese, anche consortili, che svolgano attività analoghe o comunque accessorie all'attività sociale;

2) dare adesioni e partecipazioni ad Enti ed organismi economici, consortili e fideiussori diretti a consolidare e sviluppare gli approvvigionamenti ed il credito;

3) costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale, nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale;

4) istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento per la raccolta di prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale.

A tal fine la Cooperativa richiederà le autorizzazioni necessarie e si avvarrà di tutte le provvidenze ed agevolazioni di legge.

TITOLO II: SOCI

Art. 5 - numero e requisiti

Il numero dei soci è illimitato ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci tutte le persone fisiche aventi piena capacità di agire, che, per professione, capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale, possano partecipare direttamente ai lavori dell'impresa sociale ed attivamente cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo.

I minori possono far parte della Cooperativa nei modi e con le autorizzazioni di legge.

Ai sensi dell'art. 14 della legge 59/92 è consentita l'ammissione di elementi tecnici e amministrativi nel numero necessario al buon funzionamento della Società. Non possono essere soci coloro che esercitano in proprio attività identiche o affini a quelle della Cooperativa.

Possono essere ammessi a far parte della Cooperativa soci sovventori alle condizioni e con le limitazioni previste dall'art. 4 della legge 31.01.1992 n.

59.

Possono altresì essere soci persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali e soci volontari.

I soci volontari saranno iscritti in apposita sezione del Libro soci ed il loro numero non potrà superare la metà del numero complessivo dei soci.

Art. 6 - ammissione

Chi desidera diventare socio deve presentare domanda al Consiglio Amministrazione.

La domanda delle persone fisiche dovrà specificare:

- 1) nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, domicilio, cittadinanza;
- 2) l'attività svolta in relazione ai requisiti richiesti dallo statuto e dai regolamenti interni;
- 3) l'ammontare della quota sociale che intende sottoscrivere;
- 4) la categoria di soci a cui chiede di essere iscritto.

La domanda delle persone giuridiche, sottoscritta dal legale rappresentante, dovrà contenere le seguenti indicazioni:

- a) la denominazione, la sede sociale, l'attività svolta;
- b) l'organo sociale che ha autorizzato la domanda e la disposizione dello statuto che conferisce a detto organo i poteri relativi;
- c) l'ammontare della quota che l'ente si impegna a sottoscrivere;
- d) la persona fisica designata a rappresentare l'ente in tutti i rapporti sociali derivanti dalla qualità di socio, ivi compresa la partecipazione alle assemblee e l'eventuale assunzione di cariche sociali.

La domanda di socio sovventore dovrà anche precisare il periodo minimo di

permanenza nella Società.

Tutte le domande indistintamente dovranno contenere inoltre una dichiarazione di conoscenza e accettazione del presente statuto in ogni sua parte e degli eventuali regolamenti interni.

Sull'ammissione a socio decide il Consiglio di Amministrazione, entro tre mesi dalla data di ricezione della domanda. Trascorso tale termine la domanda si intende respinta.

Art. 7 - adempimento nuovi soci

Il nuovo socio deve versare, oltre l'importo della quota sottoscritta, l'eventuale sovrapprezzo (in sostituzione delle parole " una somma") da determinarsi dal Consiglio di Amministrazione per ciascun esercizio sociale, tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

Il versamento della quota sociale sottoscritta e del relativo eventuale sovrapprezzo, deve essere effettuato al momento dell'iscrizione sul libro soci, in un'unica soluzione o ratealmente nel seguente modo:

- a) almeno il 10% dell'importo entro 7 giorni dalla ammissione;
- b) la restante parte, nei termini che verranno stabiliti dal C.d.A.

Le somme versate per sovrapprezzo saranno destinate al fondo di riserva ordinaria.

Art. 8 - obblighi dei soci

Aderendo alla Società i soci si obbligano:

- a) ad osservare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni tutte legalmente adottate dagli organi sociali;
- b) a partecipare all'attività della Società per la sua intera durata, salvo il

verificarsi di una delle cause previste dal presente statuto per la perdita della qualità di socio;

c) a non iscriversi e partecipare contemporaneamente ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali ed esplicino attività concorrente, nonché, senza espresso assenso del Consiglio di Amministrazione, a non prestare lavoro subordinato a favore di terzi esercenti imprese aventi oggetto uguale od analogo a quello della cooperativa;

d) a non svolgere azione alcuna che possa comunque essere in concorrenza o pregiudizievole agli interessi della Società

Art. 9 - perdita delle qualità di socio - recesso

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, morte o scioglimento e liquidazione per le persone giuridiche.

Oltre che nei casi previsti dalla legge, a norma del presente statuto, il recesso è consentito nei soli casi in cui il socio abbia perduto i requisiti per l'ammissione, oppure non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata a mezzo di lettera raccomandata, con un preavviso di almeno 90 giorni. In ogni caso il recesso non è consentito al socio che non abbia ottemperato a tutte le sue obbligazioni verso la Società.

Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare se ricorrono i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimano il recesso ed a provvedere di conseguenza nell'interesse della Società. Il recesso del socio sovventore non è soggetto ad alcuna limitazione, salvo il rispetto dell'impegno di permanenza minima nella Cooperativa indicato nella

domanda di ammissione.

Art. 10 - esclusione

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti del socio che:

- a) non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- b) senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle quote sociali sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la Società;
- c) venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 9;
- d) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali.
- e) nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili quale notevole inadempimento come delimitato dall'art. 1455 C.C.;
- f) in qualunque modo arrechi danni gravi alla Cooperativa.

Nei casi indicati dalle lettere a) e b) il socio inadempiente deve essere invitato, a mezzo raccomandata, a mettersi in regola e l'esclusione potrà avere luogo solo trascorso un mese da detto invito e sempre che il socio si mantenga inadempiente.

Il Consiglio di Amministrazione delibera inoltre la decadenza nei confronti dei soci per i quali sia venuto meno lo status connesso alla loro partecipazione alla compagine sociale.

Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione, debbono essere comunicate, ai soci destinatari, mediante raccomandata con

ricevuta di ritorno.

Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa, in merito ai provvedimenti adottati dal Consiglio di Amministrazione su tale materia, saranno demandate ad un Collegio Arbitrale regolato dall'art. 31 del presente statuto.

Art. 11 - decesso

Nel caso di decesso di un socio si applica l'art. 2528 del C.C., fermo restando quanto previsto dall'art. 12 del presente statuto per il rimborso della quota sociale.

Art. 12 - rimborso delle quote

Il socio receduto, decaduto od escluso e gli eredi o legatari del socio defunto avranno diritto al rimborso del valore nominale delle quote versate ed eventualmente rivalutate ai sensi dell'art. 7 legge 59/92 oppure, in caso di perdita, della minore somma risultante dal bilancio dell'esercizio nel quale si verifica lo scioglimento del rapporto societario. Tale liquidazione, salvo il diritto di ritenzione spettante alla Società fino alla concorrenza di ogni proprio credito liquido, avrà luogo entro i sei mesi successivi all'approvazione del predetto bilancio.

La domanda di rimborso deve essere presentata con lettera raccomandata, a pena di decadenza, nel termine di un anno dalla scadenza dei sei mesi suddetti.

Le quote per le quali non verrà chiesto il rimborso nel termine di cui sopra saranno devolute a riserva ordinaria.

Il socio che cessa di far parte della Società risponde per due anni, dal giorno in cui si sono verificati il recesso o l'esclusione o la decadenza, verso la

Società per il pagamento dei conferimenti non versati e, verso i terzi, nei limiti della quota sottoscritta e non versata, per le obbligazioni assunte dalla Società fino al giorno in cui la cessazione della qualità di socio si è verificata. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società e verso i terzi gli eredi o legatari del socio defunto.

Art. 13 - cessione delle quote

Le quote sociali non possono essere sottoposte a pegno o vincolo e non possono essere cedute, sia a terzi che ad altri soci, con effetto verso la Società, senza l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, salvo quanto previsto dalla legge per i soci sovventori.

TITOLO III : PATRIMONIO SOCIALE - BILANCIO - RISTORNI

Art. 14 - patrimonio

Il patrimonio della Società è costituito:

- a) dal capitale sociale che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote sociali del valore nominale ciascuna non inferiore né superiore al limite massimo fissato dalla legge;
- b) dalle quote dei soci sovventori per i fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale
- c) dalla riserva ordinaria, formata con quote degli avanzi netti di gestione di cui all'art. 16 e con quote sociali eventualmente non rimborsate ai soci receduti, decaduti od esclusi e agli eredi o legatari dei soci defunti;
- d) da eventuali riserve straordinarie;
- e) da ogni altro fondo di accantonamento costituito a copertura di particolari rischi in previsione di oneri futuri e per scopi di previdenza, assistenza, propaganda, studi, educazione cooperativistica e mutualistica in generale;

f) da qualunque liberalità, lascito o contributo venga fatto a favore della Società.

Le riserve, comunque costituite, non sono ripartibili fra i soci né durante l'esistenza della Società né all'atto del suo scioglimento.

Art. 15 - esercizio sociale

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 16 - bilancio annuale

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio proponendo anche eventuali ristorni, previo esatto inventario, da compilarsi entrambi con criteri amministrativi di oculata prudenza.

Art.17 ristorni

L'Assemblea che approva il bilancio delibera in ordine alla ripartizione dei ristorni ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla legge, dal presente statuto e dall'eventuale apposito regolamento. In particolare i ristorni dovranno essere ripartiti esclusivamente tra i soci cooperatori in ragione della qualità e quantità degli scambi mutualistici effettivamente realizzati.

Art.18

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione dei residui annuali al netto di tutte le spese e costi pagati o da pagare, compresi gli ammortamenti e gli accantonamenti di legge e le somme eventualmente attribuibili ai soci ad integrazione del trattamento economico, nei limiti che l'art. 11 del DPR 601/73 e successive modificazioni ed integrazioni stabiliscono ai fini delle agevolazioni tributarie.

Gli utili netti annuali saranno così destinati:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge
- b) ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione nella misura fissata dalla legge.
- c) a rivalutazione gratuita del capitale, nei limiti ed alle condizioni previsti dalle legge per le cooperative a mutualità prevalente
- d) ad eventuale remunerazione degli strumenti finanziari nei limiti fissati dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente
- e) la restante parte a riserva straordinaria.

La ripartizione dei ristorni è consentita solo dopo aver deliberato le destinazioni di cui alle precedenti lettere a) e b)

TITOLO IV. ORGANI SOCIALI

Art. 19 - organi sociali

Sono organi sociali della Cooperativa:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) organi di controllo :
 - il Sindaco o il Collegio sindacale, se nominati
 - revisore dei conti nei casi previsti dalla legge

A) ASSEMBLEA

Art. 20 - forme, tempi e luoghi di convocazione

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria; è convocata dal Consiglio di Amministrazione e può avere luogo anche fuori dalla sede e dai locali sociali, purché nel territorio italiano.

L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le

sue deliberazioni, assunte in conformità della legge e del presente statuto, vincolano tutti i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. Quando particolari esigenze lo richiedano, l'Assemblea, a norma dell'art. 2364 C.C., potrà essere convocata entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Può, nel corso dell'esercizio sociale, essere inoltre convocata tutte le volte che il Consiglio di Amministrazione lo ritenga necessario od utile alla gestione sociale.

Deve essere convocata senza ritardo quando ne sia fatta richiesta, per iscritto, da tanti soci che rappresentino almeno 1/5 dei voti spettanti a tutti i soci, oppure dal Collegio Sindacale.

La convocazione dell'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, deve effettuarsi mediante avviso da consegnarsi, mandare via mail o spedirsi ad ogni socio con altro mezzo idoneo a garantire la prova della ricezione da parte di ogni socio avente diritto di voto, almeno 8 giorni prima dell'adunanza. L'avviso deve contenere le seguenti indicazioni:

- a) elenco delle materie da trattare;
- b) luogo designato per l'adunanza;
- c) giorno ed ora per la prima e per l'eventuale seconda convocazione; quest'ultima in giorno diverso rispetto a quello fissato per la prima.

Il Consiglio di Amministrazione può, a sua discrezione, in aggiunta a quanto stabilito, avvalersi di qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere tra i soci l'avviso di convocazione.

Art. 21 - assemblea ordinaria

L'assemblea è convocata in sede ordinaria per:

- a) approvare il bilancio;
- b) nominare gli amministratori, i sindaci, il presidente del collegio sindacale e determinare l'eventuale compenso;
- c) approvare gli eventuali regolamenti interni;
- d) deliberare sulle eventuali responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- e) deliberare in materia di aumento delle quote di partecipazione dei soci; in materia di istituzione del prestito soci di cui all'art. 12 legge 127/71 nonché sulle modalità attuative e sull'attribuzione di eventuali voti plurimi ai Soci sovventori, nel rispetto di quanto previsto in merito dalla Legge 59/92;
- f) deliberare su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dalla legge, dal presente statuto o sottoposti al suo esame dagli amministratori.

Art. 22 - assemblea straordinaria

L'assemblea è convocata in sede straordinaria per trattare le materie e deliberare sugli oggetti dalla legge espressamente riservati alla sua competenza.

L'assemblea straordinaria, in particolare, è convocata per deliberare:

- a) sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;
- b) sulla nomina e sui poteri dei liquidatori.

Art. 23 - svolgimento dell'assemblea

Nelle Assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni e siano in regola con i versamenti dovuti.

Ogni socio cooperatore ha diritto ad un solo voto qualunque sia l'ammontare della quota sottoscritta.

Ai soci sovventori possono spettare più voti come risulterà dalla delibera di ammissione con un massimo di cinque per socio e comunque con i limiti posti dall'art. 4 della legge 59/92.

I soci che per giustificato motivo non possano intervenire personalmente all'Assemblea possono farsi rappresentare solo da un altro socio mediante delega scritta.

Ogni socio può rappresentare solo 3 soci.

Le deleghe, che non possono essere conferite agli amministratori, devono essere menzionate nel verbale dell'Assemblea e conservate tra gli atti sociali.

Nelle votazioni si procede normalmente con il sistema dell'alzata di mano, con prova e controprova, salva diversa modalità deliberata dall'Assemblea volta per volta o prevista dalla legge.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in sua assenza, da persona designata dall'Assemblea stessa.

Il Presidente è assistito da un Segretario scelto anche tra non soci; l'assistenza del Segretario non è necessaria quando il verbale sia redatto da un Notaio.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale.

Alle Assemblee potrà partecipare, senza diritto di voto, un rappresentante della C.C.I. o suoi organismi periferici.

Art. 24 - validità delle deliberazioni

L'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è validamente costituita, qualunque sia l'oggetto da trattare, in prima convocazione quando sono presenti, in proprio o per delega, tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti spettanti a tutti i soci; in seconda convocazione qualunque sia il

numero dei soci presenti e rappresentati.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati all'adunanza.

Quando si tratta di deliberare sul cambiamento dell'oggetto sociale, sulla fusione o sulla scissione della società, sul trasferimento della sede sociale in altre località del territorio dello Stato oppure sullo scioglimento anticipato, tanto in prima che in seconda convocazione, le deliberazioni devono essere prese con voto favorevole di almeno la metà più uno dei voti di tutti i soci iscritti nel libro dei soci.

Per lo spostamento della sede sociale nell'ambito dello stesso Comune l'Assemblea straordinaria sarà costituita e delibererà validamente ai sensi dei primi due commi del presente articolo.

B) CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 25 - composizione

La Cooperativa è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 a 5 membri eletti dall'Assemblea che ne determina il numero.

I soci sovventori possono essere eletti Amministratori. In ogni caso, però, la maggioranza degli Amministratori deve essere costituita da soci cooperatori.

Il Consiglio di Amministrazione elegge, tra i suoi membri, il Presidente e il Vice Presidente.

Occorrendo, di volta in volta, il Consiglio può nominare Segretario, per la redazione dei verbali, anche un altro socio o una persona estranea alla Società.

Art. 26 - durata in carica

Gli Amministratori durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

In qualunque tempo possono essere revocati dall'Assemblea per giusta causa.
Gli Amministratori sono dispensati dal prestare cauzione e non hanno diritto a compenso, salvo che non lo deliberi l'Assemblea, la quale può anche stabilire che vengano loro concessi gettoni di presenza.

Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per conto della Società nell'esercizio delle loro mansioni.

Art. 27 - convocazione - deliberazioni

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o da chi lo sostituisce, tutte le volte che lo ritiene necessario o utile, anche fuori della sede e dei locali sociali, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri o dal Collegio Sindacale.

La convocazione è fatta coi mezzi che il Presidente ritiene opportuni, ma in modo che gli interessati siano avvertiti almeno due giorni prima della data fissata per la riunione. Le riunioni del Consiglio sono valide quando vi interviene la maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri presenti. Il Consigliere personalmente interessato nelle questioni che si discutono deve astenersi dal partecipare alle deliberazioni.

A parità di voti, nelle votazioni palesi prevale il voto del Presidente, nelle segrete la parità importa la reiezione della proposta.

Art. 28 poteri

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società, in conformità delle leggi e dello statuto.

Spetta tra l'altro al Consiglio di Amministrazione:

a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;

- b) stendere i bilanci e le relative relazioni di accompagnamento nel rispetto di quanto indicato dall'art. 2 legge 59/92;
- c) predisporre i regolamenti previsti dal presente statuto, che dovranno essere approvati dall'Assemblea;
- d) determinare gli indirizzi dell'azienda, nell'ambito delle varie fasi lavorative e per il conseguimento degli scopi sociali, stabilendo all'uopo le mansioni dei singoli soci;
- e) stipulare gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
- f) conferire procure speciali per singoli atti o gruppi di atti, ferme restando le facoltà attribuite al Presidente del Consiglio dall'art. 28;
- g) assumere e licenziare personale della Società fissandone le retribuzioni e le mansioni;
- h) dare l'adesione della Società ad organi federali o consortili;
- i) deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza e l'esclusione dei soci;
- l) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che comunque rientrino nell'oggetto sociale, fatta eccezione soltanto di quelli che per disposizioni di legge e dello statuto siano riservati all'Assemblea; il Consiglio di Amministrazione ha quindi, tra l'altro, la facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti davanti a qualsiasi autorità giudiziaria o amministrativa ed in qualsiasi grado e giurisdizione; concedere fidejussioni, richiedere affidamenti bancari, contrarre mutui assumendone gli oneri relativi, assumere obblighi in ordine a finanziamenti agevolati e stipulare convenzioni con Enti pubblici.
- m) nominare il Comitato esecutivo o altri organismi tecnici.

Il Consiglio può delegare parte dei propri poteri ad uno o più dei suoi membri.

Art. 29 - rinuncia, decadenza, scadenza

I Consiglieri che intendono rinunciare all'ufficio devono darne comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione ed al Presidente del Collegio Sindacale.

I Consiglieri che, senza giustificato motivo, non partecipano per due volte consecutive alle riunioni del Consiglio decadono dalla carica.

Decadono parimenti dalla carica i Consiglieri che, per qualunque motivo, perdono la qualità di socio.

I Consiglieri decaduti, rinunciatari o che comunque vengono a mancare nell'esercizio, vengono sostituiti da altri nominati dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione approvata dall'organo di controllo se nominato.

La cessazione degli Amministratori per scadenza dei termini ha effetto solo momento in cui il Consiglio di Amministrazione è ricostituito.

Art. 30 - presidente, poteri di rappresentanza

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la firma e la rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi e in giudizio.

La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche ai Consiglieri Delegati, se nominati. Il Consiglio di Amministrazione può nominare direttori generali, institori e procuratori speciali.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, le mansioni e i poteri a lui attribuiti spettano al

Vicepresidente in carica, se nominato, o, in mancanza di questo, ad un

Consigliere designato dal Consiglio.

Il Presidente è autorizzato, senza preventiva delega del Consiglio di Amministrazione, a ricevere pagamenti da pubbliche amministrazioni, da banche e privati, qualunque sia l'ammontare e la causale, rilasciandone liberatoria quietanza. Previa delibera del Consiglio di Amministrazione potrà inoltre nominare e revocare avvocati e procuratori alle liti attive e passive, riguardanti la Società, davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualunque grado e giurisdizione.

Di fronte ai soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza od impedimento del Presidente.

C) ORGANO DI CONTROLLO

Art. 31 - composizione, durata

L'organo di controllo è nominato ai sensi di legge ed è formato da uno o più sindaci aventi i requisiti di cui all'articolo 2397, comma 2, e 2399 del codice civile o da un collegio Sindacale.

Il Collegio Sindacale, ove necessario ai sensi di legge, oppure ove nominato dall'assemblea si compone di tre membri effettivi e di due supplenti, eletti anche tra i non soci dall'Assemblea, la quale nominerà pure il Presidente del Collegio stesso.

I Sindaci durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

I Sindaci non hanno diritto a compenso, ma solo al rimborso delle spese sostenute per conto e nell'interesse della Società, tranne che l'Assemblea ordinaria deliberi diversamente; in tal caso il compenso deve essere fissato prima o all'atto della nomina e per tutta la durata della carica.

Art. 32 - Compiti dell'Organo di controllo

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001 numero 231 in quanto applicabile, esercitano inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità sociali da parte dell'impresa sociale ed attestano che il bilancio sociale sia redatto in conformità alle linee guida prevista dalla normativa al riguardo.

Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni trimestre.

Le deliberazioni devono essere prese a maggioranza assoluta.

Il Sindaco dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

Art. 33 - Revisione

La revisione legale dei conti, qualora sussistano i presupposti di legge, e' esercitata da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, o da sindaci iscritti nell'apposito registro dei revisori legali.

Il controllo contabile viene esercitato dal Collegio Sindacale, se nominato, nei limiti e nei casi di cui all'articolo 2409 bis C.C. ultimo comma.

L'incarico di controllo contabile ai revisori è conferito dall'assemblea, sentito il collegio sindacale, ove nominato.

L'incarico ha durata per tre esercizi, scadendo alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

TITOLO V: DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 33 - clausola di conciliazione ed arbitrale

Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro i soci, da o contro la società, ivi comprese quelle relative ai rapporti con gli organi sociali, dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di conciliazione, secondo il Regolamento del servizio di conciliazione della Camera Arbitrale del Piemonte, con gli effetti previsti dagli artt. 38 ss d. lgs. 5/2003.

Ogni controversia non risolta tramite la conciliazione, come prevista nella presente clausola, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della domanda, o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto, sarà risolta mediante arbitrato rituale secondo diritto in conformità del Regolamento della Camera Arbitrale del Piemonte che provvederà alla nomina dell'arbitro/degli arbitri. Le parti si impegnano a ricorrere alla conciliazione prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale o arbitrale. Il procedimento di conciliazione dovrà svolgersi entro sessanta giorni dalla comunicazione della domanda o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D. lgs. 17 gennaio 2003, n. 5

Art. 34 - regolamenti interni

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'assemblea.

Art. 35 - rapporti societari e prestazioni lavorative

Il socio-lavoratore, con la propria adesione, contribuisce economicamente alla formazione del capitale sociale, stabilisce con la Cooperativa un rapporto in funzione del quale dispone collettivamente dei mezzi di produzione, di direzione e conduzione, partecipa alla elaborazione di programmi di sviluppo ed alle decisioni inerenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda, partecipa responsabilmente al rischio di impresa, ai risultati economici ed alla decisione sulla loro distribuzione. Presta il proprio lavoro per il raggiungimento degli scopi sociali mettendo a disposizione della cooperativa le proprie capacità professionali, in rapporto allo stato di attività e di volume di lavoro della stessa e con le modalità previste dallo Statuto e dal regolamento sociale.

Ai soci lavoratori saranno applicate tutte le norme previdenziali e fiscali previste dalle vigenti leggi.

Art. 36 - Trattamento normativo ed economico dei soci lavoratori - Il trattamento economico e normativo dei soci lavoratori è determinato da apposito regolamento, approvato dall'assemblea dei soci, tenendo conto della natura subordinata o diversa da quella subordinata del rapporto di lavoro instaurato con i medesimi.

In particolare, per i soci titolari di ulteriore rapporto di lavoro subordinato, il regolamento richiama i contratti collettivi applicabili, nonché il riferimento ai minimi della contrattazione collettiva nazionale, tenendo altresì conto della quantità e qualità del lavoro prestato.

Per i soci aventi rapporti di lavoro differenti da quello di lavoro subordinato, il trattamento complessivo sarà proporzionato alla qualità e quantità del

lavoro prestato.

Il regolamento può definire i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario in presenza dei quali l'assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure da adottare per farvi fronte.

La cooperativa cura l'inserimento lavorativo del socio nell'ambito della propria struttura organizzativa aziendale favorendone la piena occupazione in base alle esigenze produttive.

In presenza di ragioni di mercato, produttive ed organizzative, che non consentano l'utilizzo in tutto o in parte dei soci lavoratori, il consiglio di amministrazione potrà deliberare la sospensione e/o la riduzione della prestazione lavorativa del socio. L'eventuale periodo di inattività sarà considerato, ai fini normativi ed economici, periodo neutro a tutti gli effetti.

Art. 37 - scioglimento della Società

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nomina uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra i soci, stabilendone i poteri.

Il patrimonio sociale netto risultante dal bilancio di liquidazione, previo rimborso ai soci del capitale versato e rivalutato e dei dividendi eventualmente maturati, deve essere destinato a fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 59/92.

Art. 38 - prevalenza delle leggi sulle disposizioni statutarie

Per tutto quanto non è regolato dallo statuto valgono le disposizioni legislative sull'impresa sociale (Dlgs 112/2017) e sulle società cooperative a responsabilità limitata, rette con i principi della mutualità agli effetti tributari, prevalendo anche nel caso in cui le norme in esse contenute non

siano contemplate o siano in contrasto con il presente statuto.

Art. 39 - requisiti di mutualità prevalente

In conformità dell'art. 2514 C.C.:

- E' vietata la distribuzione di dividendi ai soci cooperatori in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato.

- E' vietato remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi.

- E' vietato distribuire riserve tra i soci cooperatori.

In caso di scioglimento della cooperativa è obbligatoria la devoluzione dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione dello sviluppo e della cooperazione di cui alla legge 31 gennaio 1992, numero 59.

Tali clausole relative ai requisiti della mutualità prevalente sono inderogabili e devono essere anche di fatto osservate, qualora la cooperativa intenda mantenere la qualifica di cooperativa a mutualità prevalente.

Art. 40 - disposizioni finali

Per quanto non contemplato dal presente statuto valgono le vigenti disposizioni di legge.

In originale firmato: Maria Josè Fava - Francesco Terrone Notaio.

Registrato a TORINO -terzo ufficio delle Entrate- il 21 febbraio 2018

al numero 3263 serie 1t Euro 200,00

Tassa Trascrizione Euro

Copia conforme all'originale in più fogli muniti delle prescritte firme.

Torino, 22 febbraio 2018

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 22 del D.Lgs 82/2005, che si trasmette in termini utili di registrazione ad uso del registro delle imprese.

Imposta di bollo assolto ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 22 febbraio 2007 mediante MUI